



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N. 63 DEL 22-11-2012

OGGETTO: *Impegno spesa e liquidazione a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio conseguente a n. 3 sentenze.*

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE

Visto l'art. 67 dello Statuto del Comune;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamata la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2012, CC n. 90 del 29.05.2012, nonché la delibera di approvazione del PEG, GC n. 91 del 31.05.2012;

Ricordato che:

il Comune di Scandicci è stato convenuto in giudizio in tre cause, di cui due innanzi al TAR Toscana ed una innanzi alla Corte d'Appello di Firenze, tutte concluse con sentenza di condanna nei confronti di questa Amministrazione Comunale a pagare le spese di giudizio che sono state oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.L.vo 267/00, da parte del Consiglio comunale con delibera CC 146/2012;

Dato atto che le suddette cause sono qui di seguito rispettivamente descritte ai punti A) B) e C);

A)

con ricorso n. 1238/2009, il Sig. A. G. si è rivolto al TAR di Firenze per ottenere l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza di demolizione di opere abusive n. 375/2009 e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

con sentenza n. 730/2012 il TAR Toscana ha dichiarato in parte improcedibile il ricorso, accogliendolo in parte e, per l'effetto, annullando l'atto impugnato, condannando l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre IVA e CAP, come per legge;

il legale di controparte, avv. S., con nota registrata al protocollo n. 32903 del 25.09.2012, ha trasmesso il conteggio per le spese di giudizio conseguenti alla suddetta sentenza, per un totale di € 4.247,10, (di cui € 3.000,00 per imponibile, € 375,00 per 12,50% per spese generali, € 135,00 per CAP, oltre a € 737,10 per IVA), oltre alla autorizzazione e delega da parte del Sig. G. nei suoi confronti all'incasso delle suddette somme;

B)

con ricorso r.g. n. 1032/2010, registrato al protocollo n. 25922/2010, la Società C. Spa si è rivolta al TAR di Firenze per ottenere l'annullamento dell'autorizzazione con cui il Comune di Scandicci ha consentito l'installazione di un cartellone pubblicitario lungo via Pisana, innanzi al punto vendita;

con sentenza n. 604/2012 il TAR Toscana ha accolto il ricorso, annullando, per l'effetto, l'atto impugnato, nonché condannando l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre IVA e CAP, come per legge;

con la suddetta sentenza il TAR ha statuito che le spese istruttorie di verifica sarebbero state liquidate con separata pronuncia sulla base di richiesta documentata dal tecnico verificatore e le medesime sono state poste a carico del Comune di Scandicci, il quale dovrà rimborsare alla ricorrente il compenso del verificatore, ove anticipato dalla stessa, nella misura di € 500,00;

con successiva ordinanza n. 1195/2012 del 21.06.12 il TAR ha liquidato in favore del tecnico verificatore, Arch. R. V. € 650,00 per compenso, oltre a € 18,80 a titolo di rimborso spese sostenute, dando atto che tali importi, in virtù della sentenza 604/2012, sono a carico del Comune di Scandicci il quale dovrà versare alla ricorrente parte del compenso, anticipato dalla stessa ed il restante importo al tecnico incaricato;

Vista la nota con il relativo conteggio dell'Arch. V., prot. 35532/2012, e vista quella dello Studio Legale di controparte, prot. 35534/2012, ove sono indicati gli importi dovuti alla Società C. di cui € 4.247,10 per spese di giudizio ed € 500,63 per anticipo spese CTU, per un totale di € 4.747,73;

Dato, pertanto, atto che l'importo totale da liquidare in conseguenza della sentenza e dell'ordinanza di cui sopra ammonta ad un totale di € 4.916,53, (comprensivo di spese di anticipazione da parte della Società C. all'Arch. V.), di cui € 4.247,10 complessivi per spese di giudizio ed € 668,80 complessivi per spese del tecnico verificatore;

C)

con ricorso la Sig.ra M. B. si è rivolta alla Corte d'Appello di Firenze per ottenere la riforma della sentenza n. 120/2009 del Tribunale di Firenze in materia di diritto del lavoro;

con sentenza n. 852/2012, trasmessa dal legale di controparte, registrata al protocollo n. 32314/2012, la Corte d'Appello, ha condannato l'Amministrazione Comunale al pagamento nei confronti di parte attrice delle spese di giudizio per l'importo di € 2.400,00 oltre accessori;

con la suddetta nota l'avv. V. ha richiesto il pagamento delle spese di giudizio conseguenti alla citata sentenza;

Rilevato che le spese ammontano ad un totale di € 3.397,68 (di cui € 1.000,00 per diritti, € 1.400,00 per onorari, € 300,00 per 12,50% per spese generali, € 108,00 per CAP, oltre a € 589,68 per IVA);

Richiamata la conseguente delibera CC 146/2012, al cui testo integralmente ci si riporta, con cui il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194 del D.L.vo 267/00, ha proceduto al riconoscimento dei tre debiti fuori bilancio conseguenti alle suddette sentenze il cui ammontare complessivo è di € 12.561,31, così come di seguito dettagliato ;

1) Con riferimento alla sentenza di cui al punto A) il Consiglio Comunale ha deliberato:

che la somma complessiva dovuta all'attore, Sig. A. G., a seguito della suddetta sentenza è di totale € 4.247,10, così dettagliata:

€ 3.000,00 per imponibile, € 375,00 per 12,50% per spese generali, € 135,00 per CAP, oltre a € 737,10 per IVA;

che la liquidazione sarà emessa nelle mani dell'avvocato E. S. appositamente delegata da parte dell'attore.

2) Con riferimento alla causa di cui al punto B) il Consiglio Comunale ha deliberato:

che l'importo totale dovuto dal Comune di Scandicci a seguito della sentenza e dell'ordinanza sopra citate, ammonta a totale € 4.916,53, (comprensivo di spese di anticipazione da parte della Società CAR all'Arch. Vigni), così dettagliato:
€ 4.247,10 complessivi, (di cui € 3.000,00 per importo liquidato in sentenza, oltre € 375,00 per spese generali, € 135,00 per CAP e € 737,10 per MA), per spese di giudizio;
€ 668,80 complessivi (di cui € 650,00 per compenso ed €18,80 per rimborso spese); per onorari del tecnico verificatore, Arch. R. V.

3) Con riferimento alla causa di cui al punto C) il Consiglio Comunale ha deliberato:

che la somma complessiva dovuta a parte attrice, Sig.ra M. B. a seguito della suddetta sentenza è di totale € 3.397,68 (di cui € 1.000,00 per diritti, € 1.400,00 per onorari, € 300,00 per 12,50% per spese generali, € 108,00 per CAP, oltre a € 589,68 per IVA);

Ritenuto opportuno assumere impegno di spesa procedere alle liquidazioni di cui sopra e dato atto che non è stato acquisito il numero CIG in quanto non trattasi di un appalto, bensì di un debito a seguito di sentenze;

DETERMINA

Di assumere, per le motivazioni di cui in premessa, impegno di spesa complessivo di € 12.561,31, dando atto che la copertura finanziaria della suddetto importo trova imputazione sul capitolo 47010/ 1 "Onorari e spese di causa" del bilancio relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2012. (Impegno n. 1347/2012), e che tale impegno è così composto:

- € 4.247,10 per la causa di cui al punto A) - Avv. E. S. delegata dall' attore Sig. G.A.
- € 4.747,73 per la causa di cui al punto B) - Società C. Spa.
- € 168,80 per la causa di cui al punto B) - Arch. V.
- € 3.397,68 per la causa di cui al punto C) – Sig.ra M.B.

Di liquidare, per l'effetto della suddetta sentenza TAR Toscana n. 730/2012 - R.eg. Ric. n. 1238/09, all'Avv. E.S., appositamente delegata dall'attore Sig. G. A. , in virtù della citata delega, l'importo di € 4.247,10 sul conto corrente bancario i cui estremi sono riportati nell'allegato alla presente determinazione, non soggetto alla pubblicazione all'albo nel rispetto della legge sulla privacy, registrato al protocollo n. 33378/2012.

Di liquidare, per l'effetto della suddetta sentenza TAR Toscana n. 604/2012 e dell'ordinanza 1195/2012 - R.eg. Ric. n. 1032/2010, alla Società C. Spa l'importo di € 4.247,10 per spese di giudizio oltre ad € 500,63 per spese anticipazione tecnico verificatore, per un totale di € 4.747,73 sul conto corrente bancario i cui estremi sono riportati nell'allegato alla presente determinazione, non soggetto alla pubblicazione all'albo nel rispetto della legge sulla privacy, registrato al protocollo n. 40144 del 16.11. 2012.

Di liquidare, per l'effetto della suddetta sentenza della Corte d'Appello 852/12 , alla Sig.ra M. B., l'importo totale € 3.397,68 sul conto corrente bancario i cui estremi sono riportati nell'allegato alla presente determinazione, non soggetto alla pubblicazione all'albo nel rispetto della legge sulla privacy, registrato al protocollo n. 34904/2012.

Di dare atto che la liquidazione , per l'effetto della suddetta sentenza TAR Toscana n. 604/2012 e dell'ordinanza 1195/2012 - R.eg. Ric. n. 1032/2010, al tecnico verificatore, Arch.

V, per il residuo importo, sarà effettuata al momento della presentazione dei documenti contabili e delle coordinate bancarie da parte del medesimo.

Di dare atto che tutti i nominativi per esteso ed i precisi riferimenti sono contenuti nell'allegato A) che resta agli atti dell'Ufficio Avvocatura Comunale nel rispetto della normativa sulla privacy.

Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. AVVOCATURA COMUNALE
AVV. CLAUDIA BONACCHI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.